

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B**

DIRETTIVA 94/33/CE DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1994

relativa alla protezione dei giovani sul lavoro

(GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007	L 165	21	27.6.2007
► <u>M2</u>	Direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014	L 65	1	5.3.2014
► <u>M3</u>	Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019	L 198	241	25.7.2019

▼B

DIRETTIVA 94/33/CE DEL CONSIGLIO
del 22 giugno 1994
relativa alla protezione dei giovani sul lavoro

SEZIONE I

Articolo 1

Oggetto

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per vietare il lavoro dei bambini.

Essi provvedono, secondo le condizioni previste dalla presente direttiva, affinché l'età minima di ammissione all'impiego o al lavoro non sia inferiore all'età in cui cessano gli obblighi scolastici a tempo pieno imposti dalla legislazione nazionale né, in ogni caso, ai 15 anni.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il lavoro degli adolescenti sia strettamente disciplinato e tutelato secondo le condizioni previste dalla presente direttiva.

3. Sul piano generale, gli Stati membri provvedono affinché ogni datore di lavoro garantisca ai giovani condizioni di lavoro appropriate alla loro età.

Essi provvedono a proteggere i giovani dallo sfruttamento economico e da ogni lavoro suscettibile di nuocere alla loro sicurezza, salute o sviluppo fisico, psicologico, morale o sociale o di compromettere la loro istruzione.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. La presente direttiva si applica a tutte le persone di età inferiore a 18 anni che abbiano un contratto o un rapporto di lavoro definito dalla vigente legislazione di uno Stato membro e/o disciplinato dal diritto vigente in uno Stato membro.

2. Gli Stati membri possono prevedere, per via legislativa o regolamentare, che la presente direttiva non si applichi, entro i limiti e alle condizioni da essi stabiliti, per via legislativa o regolamentare, ai lavori occasionali o di breve durata, concernenti:

a) i servizi domestici prestati in un ambito familiare;

b) il lavoro considerato non nocivo né pregiudizievole né pericoloso per i giovani nelle imprese a conduzione familiare.

▼B*Articolo 3***Definizioni**

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) giovane, ogni persona di età inferiore a 18 anni come definita all'articolo 2, paragrafo 1;
- b) bambino, ogni giovane che non ha ancora compiuto 15 anni o che ha ancora obblighi scolastici a tempo pieno imposti dalla legislazione nazionale;
- c) adolescente, ogni giovane di almeno 15 anni che non ha ancora compiuto 18 anni e che non ha più obblighi scolastici a tempo pieno imposti dalla legislazione nazionale;
- d) lavori leggeri, ogni lavoro che, per la natura dei compiti da svolgere o condizioni particolari in cui tali compiti sono svolti, non pregiudica ai bambini:
 - i) la sicurezza, la salute o lo sviluppo;
 - ii) la frequenza scolastica, la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale approvati dall'autorità competente, o la capacità di beneficiare dell'istruzione;
- e) orario di lavoro; qualsiasi periodo in cui il giovane sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;
- f) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro.

*Articolo 4***Divieto del lavoro dei bambini**

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per vietare il lavoro dei bambini.
2. Tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 1, gli Stati membri possono prevedere, per via legislativa o regolamentare, che il divieto del lavoro dei bambini non si applichi:
 - a) ai bambini che svolgono le attività previste dall'articolo 5;
 - b) ai bambini di almeno 14 anni che lavorano nel quadro di un sistema di formazione in alternanza o di tirocinio presso un'impresa, purché tale lavoro sia svolto in conformità delle condizioni prescritte dall'autorità competente;

▼B

c) ai bambini di almeno 14 anni che compiono lavori leggeri diversi da quelli di cui all'articolo 5; lavori leggeri diversi da quelli di cui all'articolo 5 possono tuttavia essere compiuti da bambini che hanno almeno 13 anni per un numero limitato di ore settimanali e per categorie di lavori, determinati dalla legislazione nazionale.

3. Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 2, lettera e) determinano, nel rispetto delle disposizioni della presente direttiva, le condizioni di lavoro relative ai lavori leggeri in questione.

*Articolo 5***Attività culturali o simili**

1. L'assunzione dei bambini finalizzata ad attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario è subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione preliminare rilasciata dall'autorità competente in singoli casi.

2. Gli Stati membri determinano, per via legislativa o regolamentare, le condizioni di lavoro dei bambini nei casi di cui al paragrafo 1 e le modalità della procedura di autorizzazione preliminare, a condizione che le attività non pregiudichino ai bambini:

- i) la sicurezza, la salute o lo sviluppo;
- ii) la frequenza scolastica, la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale approvati dall'autorità competente o la capacità di beneficiare dell'istruzione.

3. In deroga alla procedura prevista al paragrafo 1 e per i bambini che hanno compiuto 13 anni, gli Stati membri possono autorizzare, per via legislativa o regolamentare e alle condizioni da essi stabilite, l'occupazione di bambini finalizzata ad attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario.

4. Gli Stati membri che dispongono di un sistema di approvazione specifico per le agenzie di indossatori per quanto concerne le attività dei bambini possono mantenere tale sistema.

SEZIONE II

*Articolo 6***Obblighi generali del datore di lavoro**

1. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei giovani, tenendo particolarmente conto dei rischi specifici di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

2. Il datore di lavoro mette in atto le misure previste al paragrafo 1, basandosi su una valutazione dei rischi esistenti per i giovani e connessi con il loro lavoro.

▼B

La valutazione deve essere effettuata prima che i giovani comincino il loro lavoro e ad ogni modifica di rilievo delle condizioni di lavoro, e deve vertere in particolare sui seguenti punti:

- a) attrezzatura e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
- b) natura, grado e durata di esposizione agli agenti fisici, biologici e chimici;
- c) sistemazione, scelta e utilizzazione delle attrezzature di lavoro, segnatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti nonché la loro manipolazione;
- d) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro, e loro interazione (organizzazione del lavoro);
- e) situazione della formazione e dell'informazione dei giovani.

Se la valutazione ha rivelato l'esistenza di un rischio per la sicurezza, la salute fisica o mentale o lo sviluppo dei giovani, si procede, ad intervalli regolari, ad una valutazione e sorveglianza, gratuite e adeguate, della salute dei giovani, fatta salva la direttiva 89/391/CEE.

La valutazione e la sorveglianza gratuite della salute possono far parte di un sistema sanitario nazionale.

3. Il datore di lavoro informa i giovani degli eventuali rischi e di tutte le misure adottate per quanto riguarda la sicurezza e la salute dei giovani.

Inoltre informa i rappresentanti legali dei bambini degli eventuali rischi e di tutte le misure adottate per quanto riguarda la sicurezza e la salute dei bambini.

4. Il datore di lavoro associa i servizi di protezione e prevenzione di cui all'articolo 7 della direttiva 89/391/CEE alla programmazione, all'applicazione e al controllo delle condizioni di sicurezza e sanitarie applicabili al lavoro dei giovani.

Articolo 7

Vulnerabilità dei giovani — Divieti di lavoro

1. Gli Stati membri vigilano affinché i giovani siano protetti contro i rischi specifici per la sicurezza, la salute e lo sviluppo dovuti a mancanza di esperienza, assenza di consapevolezza dei rischi esistenti o virtuali, o al loro sviluppo non ancora completato.

2. A tal fine, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri vietano il lavoro dei giovani nel caso di attività:

- a) che vadano obiettivamente al di là delle loro capacità fisiche o psicologiche;

▼B

- b) che implichino un'esposizione nociva ad agenti tossici, cancerogeni, che provochino danni genetici ereditari, o che comportino effetti nocivi per il nascituro o altri effetti nocivi cronici per l'essere umano;
- c) che implichino un'esposizione nociva a radiazioni;
- d) che presentino rischi di incidenti che presumibilmente i giovani, a causa della loro mancanza di senso della sicurezza o della scarsa esperienza o formazione, non possono individuare o prevenire;
- e) che mettano in pericolo la salute a causa di condizioni estreme di freddo o di caldo o a causa di rumore o di vibrazioni.

Tra i lavori che possono comportare rischi specifici per i giovani ai sensi del paragrafo 1 rientrano in particolare:

- i lavori che implicano un'esposizione nociva agli agenti fisici, biologici e chimici elencati in allegato, punto I, e
- i processi e lavori di cui all'allegato, punto II.

3. Gli Stati membri possono, per via legislativa o regolamentare, autorizzare per gli adolescenti deroghe al paragrafo 2, allorché esse sono indispensabili per la formazione professionale degli adolescenti e purché la protezione della sicurezza e della salute di questi ultimi sia garantita dal fatto che tali lavori sono svolti sotto la sorveglianza di una persona competente ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 89/391/CEE e a condizione che sia garantita la protezione prevista da quest'ultima.

SEZIONE III

*Articolo 8***Orario di lavoro**

1. Gli Stati membri che ricorrono alla facoltà di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) o e) adottano le misure necessarie per limitare l'orario di lavoro dei bambini:

- a) a 8 ore al giorno e a 40 ore settimanali per i lavori svolti nell'ambito di un sistema di formazione in alternanza o di tirocinio nell'impresa;
- b) a 2 ore al giorno d'insegnamento e a 12 ore settimanali per i lavori svolti durante il periodo scolastico al di fuori delle ore d'istruzione scolastica, laddove la legislazione e/o la prassi nazionale non lo vietino;

in nessun caso l'orario di lavoro giornaliero può essere superiore a 7 ore; questo limite può essere portato a 8 ore per i bambini che hanno compiuto 15 anni;

▼B

c) a 7 ore al giorno e a 35 ore settimanali per i lavori svolti durante un periodo di vacanza scolastica di almeno una settimana; questi limiti possono essere portati a 8 ore al giorno e a 40 ore settimanali per i bambini che hanno compiuto 15 anni;

d) a 7 ore al giorno e a 35 ore settimanali per i lavori leggeri svolti da bambini che non hanno più obblighi scolastici a tempo pieno imposti dalla legislazione nazionale.

2. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per limitare l'orario di lavoro degli adolescenti a 8 ore al giorno e a 40 ore settimanali.

3. Il tempo dedicato alla formazione dal giovane che lavora nell'ambito di un sistema di formazione teorica e/o pratica in alternanza o di tirocinio nell'impresa è compreso nella durata del lavoro.

4. Allorché un giovane viene impiegato da diversi datori di lavoro, vengono addizionati i giorni e le ore di lavoro svolti.

5. Gli Stati membri possono, per via legislativa o regolamentare, autorizzare deroghe al disposto del paragrafo 1, lettera a) e del paragrafo 2, a titolo eccezionale o qualora ciò sia giustificato da ragioni obiettive.

Gli Stati membri determinano, per via legislativa o regolamentare, le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione di siffatte deroghe.

*Articolo 9***Lavoro notturno**

1. a) Gli Stati membri che ricorrono alla facoltà di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) o e) adottano le misure necessarie per vietare il lavoro dei bambini tra le ore 20 e le ore 6.

b) Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per vietare il lavoro degli adolescenti tra le ore 22 e le ore 6 o tra le ore 23 e le ore 7.

2. a) Gli Stati membri possono, per via legislativa o regolamentare, autorizzare il lavoro degli adolescenti durante il periodo di divieto del lavoro notturno di cui al paragrafo 1, lettera b), per particolari settori d'attività.

In questo caso gli Stati membri prendono i provvedimenti appropriati relativi alla sorveglianza dell'adolescente da parte di un adulto nei casi in cui tale sorveglianza è necessaria per la tutela dell'adolescente.

b) In caso di applicazione della lettera a), il lavoro rimane vietato tra la mezzanotte e le ore 4.

▼B

Tuttavia, gli Stati membri possono, per via legislativa o regolamentare, autorizzare il lavoro degli adolescenti durante il periodo di divieto del lavoro notturno nei casi in appresso elencati, qualora ciò sia giustificato da ragioni obiettive e a condizione che sia concesso agli adolescenti un periodo di riposo compensativo appropriato e non siano messi in discussione gli obiettivi di cui all'articolo 1:

- lavori svolti nei settori della navigazione o della pesca;
- lavori svolti nell'ambito delle forze armate o della polizia;
- lavori svolti negli ospedali o in enti analoghi;
- attività dicarattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario.

3. Prima di una loro eventuale destinazione al lavoro notturno, e successivamente ad intervalli regolari, gli adolescenti fruiscono di una valutazione gratuita del loro stato di salute e delle loro capacità, salvo se il loro lavoro durante il periodo di divieto ha carattere eccezionale.

*Articolo 10***Periodo di riposo**

1. a) Gli Stati membri che ricorrono alla facoltà di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) o e) adottano le misure necessarie affinché, per ogni periodo di 24 ore, i bambini fruiscono di un periodo minimo di riposo di 14 ore consecutive.

b) Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché, per ogni periodo di 24 ore, gli adolescenti fruiscono di un periodo minimo di riposo di 12 ore consecutive.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, per ogni periodo di 7 giorni,

— i bambini per i quali essi si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) o e), e

— gli adolescenti

fruiscono di un periodo minimo di riposo di due giorni, se possibile consecutivi.

Per comprovate ragioni di ordine tecnico o organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto ma non può in alcun caso risultare inferiore a 36 ore consecutive.

Il periodo minimo di riposo menzionato al primo e secondo comma comprende, in linea di massima, la domenica.

3. Gli Stati membri possono prevedere, per via legislativa o regolamentare, che i periodi minimi di riposo di cui ai paragrafi 1 e 2 possano essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.

▼B

4. Gli Stati membri possono, per via legislativa o regolamentare, prevedere per gli adolescenti deroghe al paragrafo 1, lettera b) e al paragrafo 2 nei casi in appresso elencati, qualora ciò sia giustificato da ragioni obiettive e a condizione che sia concesso agli adolescenti un periodo di riposo compensativo adeguato e che non siano messi in discussione gli obiettivi di cui all'articolo 1:

- a) lavori svolti nei settori della navigazione o della pesca;
- b) lavori svolti nell'ambito delle forze armate o della polizia;
- c) lavori svolti negli ospedali o in enti analoghi;
- d) lavori svolti nel settore dell'agricoltura;
- e) lavori svolti nel settore del turismo o nel settore alberghiero o della ristorazione;
- f) attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati nel corso della giornata.

*Articolo 11***Riposo annuale**

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà prevista all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) o e), provvedono affinché un periodo libero da ogni lavoro sia compreso, per quanto possibile, nelle vacanze scolastiche dei bambini che hanno obblighi scolastici a tempo pieno imposti dalla legislazione nazionale.

*Articolo 12***Pausa**

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i giovani fruiscono, qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, di una pausa di almeno trenta minuti, se possibile consecutivi.

*Articolo 13***Lavori di adolescenti in caso di forza maggiore**

Gli Stati membri possono, per via legislativa o regolamentare, autorizzare deroghe all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) e, per quanto riguarda gli adolescenti, all'articolo 12, per lavori svolti nelle circostanze di cui all'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 89/391/CEE, a condizione che tali lavori siano temporanei e non ammettano ritardi, che non siano disponibili lavoratori adulti e che agli adolescenti interessati siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro un termine di 3 settimane.

▼B

SEZIONE IV

*Articolo 14***Misure**

Gli Stati membri stabiliscono tutte le misure necessarie da applicare in caso di violazione delle disposizioni adottate ai fini dell'attuazione della presente direttiva; tali misure devono essere efficaci e proporzionate.

▼M3*Articolo 15***Modifiche dell'allegato**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 *bis*, al fine di apportare modifiche di carattere strettamente tecnico all'allegato per tener conto del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze nel campo della protezione dei giovani sul lavoro.

*Articolo 15 bis***Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽¹⁾

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

⁽¹⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

▼B*Articolo 16***Clausola di «non regresso»**

Fatto salvo il diritto degli Stati membri di sviluppare, in funzione dell'evoluzione della situazione, disposizioni diverse nel settore della protezione dei giovani, purché siano rispettati i requisiti minimi previsti dalla presente direttiva, l'attuazione della presente direttiva non costituisce una valida giustificazione per un regresso del livello generale di protezione dei giovani.

*Articolo 17***Disposizioni finali**

1. a) Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 22 giugno 1996 o si assicurano, al più tardi in tale data, che le parti sociali applichino le disposizioni necessarie tramite accordi; gli Stati membri devono prendere tutte le misure necessarie per essere costantemente in grado di garantire i risultati imposti dalla presente direttiva.
- b) Per un quadriennio a decorrere dalla data di cui alla lettera a), il Regno Unito può astenersi dall'applicare l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), primo comma, per quanto concerne la disposizione sulla durata massima settimanale del lavoro, nonché l'articolo 8, paragrafo 2 e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2.

La Commissione presenterà una relazione sugli effetti della disposizione di cui al primo comma.

Il Consiglio, deliberando secondo le modalità stabilite dal trattato, decide se il periodo summenzionato debba essere prorogato.

- c) Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno già adottate o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

▼M1*Articolo 17 bis***Relazione di attuazione**

Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione pratica della presente direttiva nella forma di un capitolo specifico della relazione unica di cui all'articolo 17 *bis*, paragrafi da 1 a 3 della direttiva 89/391/CEE che costituisce la base della valutazione che la Commissione deve effettuare a norma dell'articolo 17 *bis*, paragrafo 4.

▼B*Articolo 18*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼ B*ALLEGATO***Elenco non esauriente di agenti, processi e lavori**

(Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma)

I. Agenti1. *Agenti fisici*

- a) Radiazioni ionizzanti.
- b) Lavoro in un'atmosfera a pressione elevata, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina.

2. *Agenti biologici***▼ M2**

- a) Agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, punti 3 e 4, della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

▼ B3. *Agenti chimici***▼ M2**

- a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo:

- tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331),
- corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314),
- gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221),
- aerosol infiammabili, categoria 1 (H222),
- liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225),
- esplosivi, categoria «esplosivo instabile», o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205),
- sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242);
- perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241),
- tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371),
- tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373),

⁽¹⁾ Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21)

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.08, pag. 1)

▼ M2

- sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334),
- sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1B (H317),
- cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 [(H350, H350i, H351),
- mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341),
- tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).

d) Sostanze e miscele di cui all'articolo 2, lettera a), punto ii), della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;

▼ B

- e) Piombo e suoi composti nella misura in cui questi agenti sono assimilabili dall'organismo umano.
- f) Amianto.

II. Processi e lavori**▼ M2**

1. Processi e lavori figuranti nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE.

▼ B

2. Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi.
3. Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi.
4. Lavori di mattatoio industriale.
5. Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
6. Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.
7. Lavori comportanti il rischio di crolli.
8. Lavori comportanti rischi elettrici di alta tensione.
9. Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50)